

care, scaricare o trasbordare materiali sciolti, come terra, ghiaia, sabbia, carbone, ecc., deve stendersi fra il bastimento che eseguisce l'operazione e la calata, ovvero fra i due bastimenti che operano il trasbordo, una tela o stuoia in buona condizione e solidamente fissata.

Se malgrado tali cautele venisse a sommersersi alcuna parte dei materiali suddetti, l'ufficio di porto procederà secondo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 174 del Codice per la marina mercantile, e le norme fissate dal presente regolamento.

842. I bastimenti che si servono di tavole di passaggio o di ponti volanti da sbarco, devono collocarli in modo che non oltrepassino la linea delle colonne d'ormeggio.

843. Ogni sera alla fine del lavoro le tavole di passaggio, le scale, i cesti, i carretti ed in generale tutti gli oggetti adoperati nello imbarco o nello sbarco delle merci, devono essere ritirati e trasportati fuori dello spazio compreso fra la sponda delle calate e le colonne d'ormeggio e di quello riservato alla pubblica circolazione.

I carri e carretti non possono rimanere sulle calate oltre il tempo stretta-

mente necessario per il caricamento o lo scaricamento delle merci che trasportano.

844. Il caricamento o lo scaricamento di un bastimento che siasi accostato alle calate, dev'esserè condotto a termine nel tempo stabilito dall'ufficio di porto, il quale, in caso di forza maggiore, può concedere una proroga.

Trascorso questo tempo, ed anche prima, se le operazioni siano state ultimate, il bastimento deve lasciare la calata, se ve ne siano altri che debbano accostarsi.

845. Il capitano o padrone, prima di scostarsi dalla calata, deve far pulire lo spazio, che fu occupato dalla mercanzia imbarcata o sbarcata dal suo bastimento.

846. Nei bacini e nelle darsene commerciali o docks, oltre la ingerenza che vi hanno gli uffici di porto, giusta l'art. 163 del Codice per la marina mercantile, compete sempre agli uffici medesimi di regolare l'entrata e l'uscita dei bastimenti.

Sezione IV.

*Delle savorre.*

847. L'inzavorramento dei bastimenti nei porti, rade e canali, è libero, sotto l'osservanza delle disposi-